

TRIBUNALE DI PESARO

Il tribunale di Pesaro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
sigg.ri magistrati:

-Dott. Mario Perfetti	Presidente-Rel.
-Dott. Gianmichele Marcelli	Giudice
-Dott. Davide Storti	Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto **IL CASO.it**

sul reclamo proposto in data 24 luglio 2009 da [REDACTED] avverso
l'ordinanza in data 2 luglio 2009 con la quale il Giudice monocratico di
questo tribunale ha accolto il ricorso possessorio prodotto da [REDACTED]
[REDACTED] ordinando al reclamante di rimuovere il tubo di scarico delle
acque reflue collocato da questi sul terreno di proprietà del ricorrente
con ripristino dello stato dei luoghi;

letti il reclamo, la memoria di costituzione del reclamato, gli atti del
procedimento e sentiti i procuratori delle parti nella odierna camera di
consiglio;

rilevato che l'eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla
difesa di [REDACTED] è fondata, perché il reclamo è stato
proposto con ricorso depositato in cancelleria in data 24 luglio 2009 e
dunque oltre il termine perentorio di giorni quindici stabilito dall'art.
669-terdecies c.p.c. decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, avvenuta
all'udienza del 2 luglio 2009;

ritenuto che, pur non essendo stato presente il convenuto [REDACTED] a
tale udienza, deve applicarsi la regola dettata dall'art. 176 c.p.c.
secondo la quale "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi",
essendo stato infatti il medesimo convenuto ritualmente notificato in

data 2 giugno 2009 ex art. 140 c.p.c. del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso; **IL CASO.it**

considerato, infatti, a quest'ultimo riguardo che, come insegna la S.C. (Cass. SS.UU. n. 458/2005 e poi Cass. 16141/2005 3685/2006), nel caso di notificazione a' sensi dell'art. 140 c.p.c. effettuata dall'Ufficiale Giudiziario la stessa si ha per eseguita nei confronti del destinatario con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti dalla suddetta norma e cioè l'avviso del deposito presso la casa municipale, dovendosi considerare a tal fine sufficiente la semplice spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito dell'atto, senza che rilevi a tal fine la data della ricezione della stessa da parte del destinatario (il quale ben potrebbe altrimenti renderla impossibile o ritardarla a suo piacimento);


ritenuto, conclusivamente, che il ricorso venne ritualmente notificato al [REDACTED] ex art. 140 c.p.c. in data 22 giugno 2009, che la parte doveva quindi considerarsi presente alla pronunzia dell'ordinanza avvenuta all'udienza del 2 luglio 2009 e che il reclamo è stato proposto in data 24 luglio 2009, lo stesso va giudicato inammissibile;

il regolamento delle spese segue la soccombenza;

p.q.m.

il tribunale dichiara inammissibile il reclamo e condanna [REDACTED] alla refusione in favore di [REDACTED] delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Pesaro, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009.



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mario Perfetti